

**STATUTO
IL PORTO DEI PICCOLI – FONDAZIONE ETS**

ART. 1 – Costituzione- Denominazione- Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "IL PORTO DEI PICCOLI – FONDAZIONE ETS", che assume la forma giuridica di fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:
 - i. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 primo comma lett. a) D. Lgs. 117/2017), nonché
 - ii. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 primo comma lett. c) D. Lgs. 117/2017) nonché
 - iii. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 primo comma lett. d) D. Lgs. 117/2017) in particolare attraverso:
 - la progettazione, la gestione e il coordinamento di servizi assistenziali ed educativi a vantaggio di minori e altri soggetti svantaggiati in ragioni di condizioni di salute, fisiche, psichiche ed economico-sociali, in cura presso ospedali o strutture sanitarie pediatriche o altre strutture di accoglienza e dei loro familiari, diretti a consentire loro un'esistenza il più possibile autonoma e dignitosa all'interno del proprio ambito domiciliare e sociale;
 - l'organizzazione di laboratori ludico – didattici (anche all'esterno delle strutture ospedaliere pediatriche);
 - l'attività di formazione, aggiornamento e studio rivolta a chiunque altro voglia approfondire le problematiche relative all'ambito di operatività della Fondazione;
 - iv. formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 primo comma lett. g) D. Lgs. 117/2017), in particolare attraverso:
 - la realizzazione di percorsi formativi psicologici e specialistici destinati sia ai volontari che al personale che presta la propria attività lavorativa negli ospedali pediatrici e nelle altre strutture sanitarie o di accoglienza destinate ai minori;

- la promozione di borse di studio per il reperimento di qualifiche adeguate alle attività svolte dalla Fondazione;

v. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 primo comma lett. h) D. Lgs. 117/2017), in particolare attraverso la partecipazione a progetti di ricerca relativi all'assistenza psicologica pediatrica a favore di minori in ragioni di condizioni di salute, fisiche, psichiche ed economico-sociali;

vi. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 primo comma lett. i) D. Lgs. 117/2017), in particolare attraverso la pubblicazione di un magazine socio-scientifico e l'organizzazione di eventi divulgativi volti a diffondere l'attività della Fondazione e a sensibilizzare sui problemi connessi a situazioni di disagio, alla tutela della qualità della vita e dei diritti della persona.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
3. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.
4. La Fondazione, in conformità e per il miglior perseguimento dello scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui:
 - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della dell'Ente;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
 - raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
 - partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Ente medesima; la Ente potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarî;
 - assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Ente;
 - promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Ente, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
 - istituire premi, borse di studio;
 - svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

5. Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri aderenti, chiamati Amici della Fondazione.

ART. 3 – Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
 - avanzi di amministrazione
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
 - i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017)
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio

deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 6 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Comitato d'Onore;
 - il Comitato Scientifico;
 - l'Organo di Controllo;
 - l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).
2. Le cariche sociali sono elettive. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza limite.
3. Ogni componente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, per ciascuno decorrenti dalla data della rispettiva deliberazione di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, e alla scadenza il suo mandato può essere riconfermato per un nuovo periodo di pari durata, anche per più volte.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì, anche al di fuori del Consiglio medesimo, il Presidente Onorario al quale non competono poteri sostanziali ma mere funzioni di rappresentanza istituzionale.

ART. 7 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di quindici.
2. Il Consiglio di Amministrazione può cooptare in ogni momento nuovi componenti, purché il numero massimo dei componenti in carica non superi il numero di quindici.
3. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica:
 - a. per scadenza del termine una volta decorsi i tre anni della durata del suo mandato, salva la possibilità che il Consiglio di Amministrazione lo riconfermi per nuovo mandato;
 - b. per dimissioni;
 - c. per decadenza: si applica in proposito l'articolo 2382 codice civile.
4. Non vi sono limiti al numero di mandati che un Consigliere può svolgere.
5. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.Lgs. n. 117/2017.
6. Il Consiglio di Amministrazione governa l'ente.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
9. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
10. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere

decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

11. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nomina nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina nuovi componenti del Comitato d'Onore e del Comitato Scientifico;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato dura tre anni, ovvero fino alla cessazione del mandato di Consigliere, se anteriore; è rieleggibile una o più volte.
2. Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 – Il Comitato d'Onore

1. Il Comitato d'Onore è composto da personalità del mondo della cultura, dell'economia, della pubblica amministrazione che si siano prodigati nel sostenere la Fondazione o abbiano svolto attività di rilievo nei campi e nelle materie afferenti l'ambito dell'attività della Fondazione.
2. In ogni momento il Consiglio di Amministrazione può nominare nuovi componenti del Comitato d'Onore.
3. La carica di componente del Comitato d'Onore è vitalizia, salvo rinuncia.
4. Il Comitato d'Onore ha funzioni consultive per coadiuvare il Consiglio di Amministrazione con riferimento all'attività istituzionale della Fondazione.
5. Il Comitato d'Onore è convocato dal Presidente della Fondazione, è costituito e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano anche al Comitato d'Onore le disposizioni dettate con riferimento al Consiglio di Amministrazione ai commi 8, 9 e 10 dell'art. 7.

ART. 10 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da personalità del mondo accademico e della scienza, che abbiano svolto attività di rilievo nei campi e nelle materie afferenti l'ambito dell'attività della Fondazione.
2. In ogni momento il Consiglio di Amministrazione può nominare nuovi componenti del Comitato Scientifico.
3. La carica di componente del Comitato Scientifico dura cinque anni, salvo rinuncia ed è rinnovabile.
4. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive per coadiuvare il Consiglio di Amministrazione con riferimento all'attività scientifica della Fondazione.
5. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione, è costituito e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano anche al Comitato Scientifico le disposizioni dettate con riferimento al Consiglio di Amministrazione ai commi 8, 9 e 10 dell'art. 7.
6. Il Consiglio di Amministrazione può approvare apposito regolamento per disciplinare aspetti di dettaglio riguardanti il funzionamento del Comitato Scientifico.

ART. 11- Organo di Controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 13 - Albo degli Amici della Fondazione

1. La Fondazione istituisce un Albo degli Amici della Fondazione nel quale iscrivere tutti coloro che – persone fisiche o altri soggetti di diritto – anche occasionalmente, contribuiscono, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale della Fondazione.
2. Nell'Albo degli Amici della Fondazione possono essere previste diverse categorie di Amici, sulla base di apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16 – Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. I primi componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono stati designati dall'Assemblea dell'Associazione "Il Porto dei Piccoli ODV" che ha deliberato la trasformazione in Fondazione e durano in carica per cinque anni dalla data di efficacia della trasformazione in Fondazione.
2. Al momento della trasformazione in Fondazione, divengono componenti del Comitato d'Onore i soggetti già Soci Onorari dell'Associazione "Il Porto dei Piccoli ODV".
3. Tutti gli associati della Associazione "Il Porto dei Piccoli ODV" vengono iscritti nell'Albo degli Amici della Fondazione.

ART. 20- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.TO: GIUSEPPE COSTA
DOMENICO PARISI